

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI
ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

QUESITO N.11 – pervenuto in data 24/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI112368-20

1. Considerato che “il numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non deve essere inferiore a n. 6 unità che corrisponde a 1 (una) volta le unità di personale stimate per l'affidamento di cui trattasi” (vedi punto 7.3 I - Personale) e che “Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. I deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria” (punto 7.4 ultimo comma)

Si chiede se quanto sopra è interamente soddisfatto da un raggruppamento verticale di 6 unità così costituito: 1 mandataria professionista singolo (n. 1, senza dipendenti), 4 mandanti singoli professionisti (n. 4, senza dipendenti) e 1 mandante società s.r.l. (composta da più soci con dipendenti).

In caso di risposta negativa, si chiede in che termini deve essere inteso il fatto che “Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”: se dovesse essere inteso che la mandataria deve essere una struttura che ha un numero di unità di personale superiore alla metà del totale delle unità di personale delle 5 mandanti, automaticamente si esclude la possibilità che un professionista singolo possa essere il mandatario del raggruppamento.

RISPOSTA AL QUESITO N.11

1. Il raggruppamento di cui al quesito è da ascrivere fra le associazioni miste di cui al primo capoverso della lett. I) del par. 7.3, a cui si applica l'ultimo capoverso del par. 7.4. Quest'ultimo, riferendosi esplicitamente al “raggruppamento”, non trova applicazione per il professionista singolo o per l'associazione di professionisti (secondo capoverso della lett. I) del par. 7.3).

Stante pertanto il combinato disposto tra le due norme, per un raggruppamento temporaneo misto (e non l'associazione di professionisti) il requisito relativo al personale deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In relazione all'ultima parte del quesito, tenendo conto che il personale tecnico può comprendere i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;

non è in astratto escluso dal bando (che peraltro ricalca il bando tipo n.3 di ANAC) che un professionista possa risultare mandatario di soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti.

Si precisa che per “misura maggioritaria” non si intende la metà più uno del totale, ma in misura maggiore di ognuna delle mandanti.

QUESITO N.12 – pervenuto in data 24/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI112369-20

1. Essendo necessario N.1 Responsabile settore impianti e antincendio di cui al punto 7.1 del disciplinare, possono essere presenti n. 2 responsabili del settore impianti e antincendio, ognuno per la propria parte?
S'intende che in caso di affidamento incarichi sarà ben definito fin da subito, per ciascun caso, il relativo responsabile.

RISPOSTA AL QUESITO N.12

1. Si risponde affermativamente al quesito proposto in relazione a quanto indicato al paragrafo 7.1 che richiede un numero *minimo* pari a 6 (sei) di componenti del Gruppo di lavoro. Si precisa inoltre che, oltre ai Responsabili individuati, il concorrente potrà integrare il team di lavoro, da illustrare nella documentazione, con altri professionisti, laureati o diplomati, purché facenti parte del raggruppamento.

QUESITO N.13 – pervenuto in data 24/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI112370-20

1. Fermo restando la nomina di n. 1 responsabile settore impianti con i requisiti di cui al punto 7.1 del disciplinare (quindi laureato), si chiede se la specifica progettazione possa essere firmata da perito abilitato facente parte della medesima società (mandante nel raggruppamento) del suddetto responsabile.

RISPOSTA AL QUESITO N.13

1. Si risponde affermativamente al quesito proposto. Si precisa che i professionisti individuati dovranno essere iscritti agli appositi Albi di competenza per le attività di cui trattasi.

QUESITO N.14 – pervenuto in data 24/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI112371-20

1. In riferimento al capitolo 02_CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, si richiede se le indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, ecc), geotecniche (analisi geotecniche e ambientali di laboratorio) e sismiche sono escluse dal compenso.
Nel caso in cui siano incluse possono essere fatturate direttamente dal fornitore della prestazione, quale subappaltore?

RISPOSTA AL QUESITO N.14

1. Si precisa che le indagini geognostiche, geotecniche e sismiche possono essere comprese nei servizi, ma saranno compensate a parte al pari delle eventuali analisi di laboratorio propedeutiche alla progettazione.
Come previsto al paragrafo 8 dell'allegato 02_CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, è ammesso il subappalto per tali prestazioni. Si rimanda per il resto del quesito all'art 105 c.13 del dlgs 50/16, nel testo vigente.

QUESITO N.15 – pervenuto in data 27/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI113895-20

1. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, riguardo ai responsabili di settore e tecnici, se ne possono avere altri nel gruppo in aggiunta a quelli indicati?
2. Ad esempio si può avere al posto del responsabile impianti un responsabile per gli impianti elettrici, uno per l'antincendio ed uno per gli impianti meccanici?
3. In caso affermativo i servizi di cui all'art. 18 del disciplinare di gara possono essere posseduti dagli specifici responsabili?
4. In ogni caso i requisiti OG, possono essere assolti da membri del gruppo non responsabili di settore?
5. Infine è possibile che i requisiti OG siano assolti da un membro del raggruppamento iscritto all'Albo di competenza da meno di 10 anni?

RISPOSTA AL QUESITO N.15

1. Si rimanda la risposta al Quesito n.12
2. Si rimanda la risposta al Quesito n.12
3. Il paragrafo 18 fa riferimento al Criterio di aggiudicazione. In particolare i servizi presentati, al solo fine della valutazione del punteggio e del giudizio della Commissione, dovranno essere stati eseguiti dal responsabile del settore individuato, come indicato nelle specifiche dei criteri relativi a PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE. I requisiti di iscrizione all'albo di competenza dei responsabili di settore sono indicati nella tabella di cui al par. 7.1 del Disciplinare.
4. Si veda il punto precedente.

QUESITO N.16 – pervenuto in data 28/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI114963-20

1. Si chiede un chiarimento in merito ai servizi che si presentano per comprovare la professionalità specifica ed adeguatezza del gruppo di lavoro: in caso di partecipazione di una società di ingegneria che indica quale responsabile di settore un proprio socio, è possibile presentare un servizio espletato dal professionista come libero professionista?

RISPOSTA AL QUESITO N.16

1. Si risponde affermativamente, fermo restando quanto indicato nella risposta al quesito n.4.

QUESITO N.17 – pervenuto in data 28/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI114968-20

1. Si chiede di confermare che la figura descritta al punto 7.1 lett b), relativa al professionista N. 5 "Responsabile verifiche progettazione" possa essere ricoperta da un Organismo di Ispezione di tipo A, partecipante in forma di RTI con altri soggetti.
2. Inoltre si chiede conferma che ciò sia possibile anche laddove l'importo lavori dovesse superare la soglia dei 20 milioni di euro.

RISPOSTA AL QUESITO N.17

1. Si risponde affermativamente al quesito proposto purché l'Organismo di Ispezione identifichi un Responsabile verifiche progettazione, indicando il nominativo, la qualifica

professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i indicato/i. L'organismo di Ispezione dovrà essere accreditato ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020.

2. Il Disciplinare di gara richiede solamente il requisito di cui all'art. 26, comma 6, lett. b), del Codice pertanto solo per lavori di importo inferiore ad euro 20.000.000,00. Ovviamente un organismo di ispezione con maggiori potenzialità di verifica (verifiche di lavori di importo superiore ai 20MI€) sarà considerato idoneo.

QUESITO N.18 – pervenuto in data 30/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI115808-20

1. si chiede gentile conferma che, riguardo la composizione del gruppo di lavoro, il professionista che espleta l'incarico di responsabile settore impianti possa essere diverso dal professionista responsabile antincendio.

RISPOSTA AL QUESITO N.18

1. Si rimanda alla risposta del quesito 12.

QUESITO N.19 – pervenuto in data 30/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI116634-20

1. In ordine alla procedura in oggetto, si rende necessario richiedere un chiarimento circa l'impostazione della medesima.
Ed invero, con particolare riferimento ai servizi di verifica di progetto, stante la pacifica disciplina normativa che sancisce l'assoluta incompatibilità dei servizi di verifica con le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo, attesa peraltro la risposta fornita ai primi chiarimenti pubblicati sul portale (vedasi quesito n. 2 - Registro di Sistema SATER: PI099908-20), si chiede di confermare che i progetti sviluppati dal concorrente aggiudicatario della presente procedura saranno oggetto di separato/i affidamento/i ad altro/i soggetto/i terzo/i in forza di una o più nuove e diverse procedure.

RISPOSTA AL QUESITO N.19

1. Si conferma che la verifica dei progetti sviluppati dall'aggiudicatario della presente procedura saranno verificati secondo la norma di legge, o attraverso separata procedura di affidamento ovvero, ove consentito, mediante personale interno all'Ente.

QUESITO N.20 – pervenuto in data 30/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI116877-20

1. Con la presente si chiede conferma che in merito al documento DGUE, non sia obbligatorio indicare gli indici finanziari di cui alla parte 4, sezione B), numero 4.

RISPOSTA AL QUESITO N.20

1. Si risponde affermativamente al quesito rimandando al paragrafo 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO del Disciplinare di gara.

QUESITO N.21 – pervenuto in data 04/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI118141-20

1. Al punto 7.1 del disciplinare di gara “Requisiti di idoneità”, relativamente ai “Requisiti del gruppo di lavoro” nella descrizione delle figure professionali indicate come responsabili tecnici si osserva che per il “Responsabile settore edile e strutturale” viene indicato come requisito solo la laurea magistrale in ingegneria e non quella in architettura che invece viene indicata sia per la progettazione stradale che per quella impiantistica, come del resto è ovvio che sia. Si evidenzia e ricorda che le competenze nell’ambito della progettazione strutturale sono identiche sia per gli ingegneri che per gli architetti (si veda la normativa in merito dal Regio Decreto del 23/10/1925 alla legge 1086 del 71) e che le due lauree sono equipollenti con la sola eccezione che agli ingegneri non è consentito di intervenire su beni culturali e del paesaggio vincolati. Alla luce di quanto sopra si prega di correggere tempestivamente la richiesta di requisiti al punto 4 della Tabella dei ruoli inserendo la dicitura usata per gli altri ruoli di progettazione ovvero: “Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale”. Si suppone che si tratti di un mero rifiuto perché diversamente di tratterebbe di azione vessatoria e fuori dai contorni della legge nei confronti dei professionisti architetti che sicuramente produrrebbe ricorsi da parte di questi ultimi se davvero ci fosse la volontà di escluderli da una prestazione che a loro compete per legge.

RISPOSTA AL QUESITO N.21

1. Nel merito del quesito si risponde accogliendone i contenuti: **la figura dell’architetto come responsabile del settore edile e strutturale è certamente idonea e consentita, fermo restando i necessari requisiti richiesti dal bando.**

Visto il contenuto del quesito, si ritiene necessario fare un’altra precisazione.

Dalla ricognizione di parte della giurisprudenza specifica (Cons. Stato, Sez IV n.2938/2000, Sez. V n.416/1998, Sez III n.1538/1984, Sez V n.92/1990 e altre) emerge che la materia della competenza esclusiva degli ingegneri è ampiamente dibattuta e tutt’altro che scontata, nonostante sia trascorso quasi un secolo dalla norma citata.

Sulla base del presente accordo quadro, che per sua natura non predetermina compiutamente i fabbisogni dell’Ente, potranno essere assegnati, con contratti applicativi specifici, vari e non ancora definiti servizi di ingegneria e architettura ricadenti nel “perimetro” dell’accordo quadro medesimo, così come specificato nel disciplinare.

Non si può escludere pertanto che potranno essere oggetto di affidamento servizi qualificabili come progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle vie di trasporto, di deflusso e di comunicazione, sui quali le norme citate in quesito stabiliscono la esclusiva competenza dell’ingegnere.

E’ per tali motivi che non si concorda sulla supposta equipollenza delle due lauree (con l’unica eccezione dei beni culturali e del paesaggio vincolati).

Si riteneva necessario precisare tale concetto, in quanto il criterio A2 è finalizzato a valutare la presenza di tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive, diverse da quelle indicate all’art. 2 del capitolato, ritenute utili e attinenti rispetto al servizio da espletare, e

non si intendeva dare implicita conferma al criterio di totale equipollenza (con la richiamata eccezione) a vantaggio di chiarezza.

Sul resto, invece, non è necessario precisare.

Si precisa infine che con provvedimento dirigenziale n. 311/2020 è stato modificato come da tabelle seguenti:

il punto 4 della Tabella riportata al paragrafo 7.1 Requisiti di idoneità, riportava:

4	N. 1 Responsabili settore edile e strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni
---	--	--

viene sostituita con :

4	N. 1 Responsabili settore edile e strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni (per ingegneri) e iscrizione all'Albo (per architetti)
---	--	--

QUESITO N.22 – pervenuto in data 04/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI118145-20

- Al punto “PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE” del disciplinare di gara relativamente a “B1_Progettazione di opere strutturali su edifici esistenti -scolastici e sedi/edifici comunali” a pag. 38 si dice che saranno valutati solo i servizi svolti negli ultimi 10 anni.

Si riporta di seguito uno stralcio della “Relazione illustrativa alla Linee guida1” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 417 del 15 maggio 2019:

“Le Linee guida n. 1 sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta, di cui alla Parte VI, punto 1.1, lett. a).

Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Le indicazioni in esso contenute sono state riprese nel documento di consultazione del Bando tipo n. 3, pubblicato in data 14.5.2018.

Nell'ambito della predetta consultazione, gli operatori del settore hanno contestato la previsione inserita ritenendola limitativa della partecipazione alle procedure di gara alla luce della crisi che ha investito il settore negli ultimi anni, con una sensibile riduzione degli affidamenti. Preso atto di ciò e nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, il Bando tipo n. 3 ha accolto la richiesta degli stakeholders, eliminando il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell'esperienza pregressa. Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata, quindi, modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale.“

Come appare chiaro dalla lettura di quanto sopra riportato i servizi che si chiede di descrivere nel punto “B1_Progettazione di opere strutturali su edifici esistenti -scolastici e sedi/edifici comunali“ possono comprendere interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale, e non solo quelli degli ultimi 10 anni. Si prega pertanto di correggere il disciplinare di gara in tal senso.

RISPOSTA AL QUESITO N.22

1. Si conferma che con provvedimento dirigenziale n. 311/2020 il suddetto riferimento temporale è stato eliminato dal prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione. Si precisa che la modifica ha riguardato solo l'arco temporale dei servizi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e non i requisiti di partecipazione per i quali rimane immutato il riferimento temporale agli ultimi dieci anni.

QUESITO N.23 – pervenuto in data 04/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI118247-20

1. Il punto 15.2 del disciplinare di gara relativo alla compilazione telematica del DGUE prevede che alla parte IV - sezione C venga dichiarato il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del disciplinare. In particolare al punto 1c) del DGUE si chiede di riportare i servizi principali compilando la maschera con la descrizione dei lavori. La piattaforma permette solo l'inserimento di n. 5 lavori, il numero è insufficiente nel caso lo stesso operatore economico debba riferirsi ai requisiti per più di una categoria di opere, relativamente ai punti 7.3.h) e 7.3.i). Si chiede come procedere in questo caso

RISPOSTA AL QUESITO N.23

1. Se la piattaforma non consente l'inserimento oltre i n.5 campi, sarà possibile indicare all'interno di ogni singolo un campo, uno o più servizi, al fine di indicare tutti quelli che concorrono alla dimostrazione del possesso del requisito di capacità professionale.

QUESITO N.24 – pervenuto in data 05/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI119349-20

1. Poiché l'appalto in oggetto riguarda i servizi, con la presente si chiede gentile conferma che non è obbligatoria la compilazione riguardante le seguenti parti:

- sezione IV parte B "Capacità Economica e Finanziaria" e sezione IV parte C, 1a) e 1b) rispettivamente dedicate all'appalto di lavori e appalto di forniture;
- sezione V "Riduzione Del Numero Di Candidati Qualificati (Articolo 91 Del Codice)".

RISPOSTA AL QUESITO N.24

1. Si risponde affermativamente al quesito rimandando al paragrafo 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO del Disciplinare di gara.

QUESITO N.25 – pervenuto in data 06/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI119483-20

1. Buongiorno, in data 29/04/2020 ho inviato un quesito che rinvio dato che il numero di sistema è uguale ad un altro quesito posto ma non è lo stesso...PI092181-20 Buongiorno, con il presente si chiede un chiarimento in merito ai servizi che si presentano per comprovare la professionalità specifica ed adeguatezza del gruppo di lavoro: in caso di partecipazione di una società di ingegneria che indica quale responsabile di settore un proprio socio, è possibile presentare un servizio espletato dal professionista come libero professionista?

RISPOSTA AL QUESITO N.25

1. Si rimanda la risposta al quesito n.16

QUESITO N.26– pervenuto in data 07/05/2020 – Registro di Sistema SATER: PI120565-20

1. si chiede gentilmente di avere un riscontro sul quesito inviato in data 29/04

RISPOSTA AL QUESITO N.26

1. Si rimanda la risposta al quesito n.17
